



RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALI

Sessione 4 – La lotta contro le discriminazioni: nuovi strumenti da mettere in campo

Nota tematica

Gli atti di discriminazione possono assumere forme profondamente diverse sia per le caratteristiche del soggetto discriminato (persone di sesso femminile o di orientamento sessuale minoritario come gli LGBT, persone anziane, persone di cittadinanza diversa o anche semplicemente appartenenti a minoranze etniche, persone affette da una disabilità, Rom) sia per le modalità dell'atto discriminatorio stesso, che può tradursi in un comportamento violento ma anche in un non meno odioso ostacolo alla fruizione di beni e servizi.

Nonostante l'elevato grado di sviluppo culturale, giuridico ed economico raggiunto, purtroppo ancora oggi si registrano frequenti episodi di discriminazioni nei paesi dell'Unione europea, non sempre contrastati in modo adeguato.

Dai dati raccolti nelle [inchieste effettuate](#) dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), è emerso che quasi la metà degli intervistati, fra le categorie sopra richiamate, ha dichiarato di essere stata vittima di discriminazioni o molestata.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea reca al riguardo precise disposizioni laddove consente all'Unione stessa di prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Il principio del divieto di discriminazione è inoltre contenuto nella [Carta dei diritti fondamentali](#) che ne offre una definizione ancora più ampia.

Previsioni simili sono del resto contenute anche nella [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#).

I principi contenuti nel diritto primario UE hanno trovato negli anni un'attuazione soltanto parziale sia sul versante degli interventi normativi (si pensi alle due direttive del 2000, rispettivamente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e sul principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), sia sul terreno del sostegno economico a progetti concernenti attività di analisi dei fenomeni discriminatori, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, informazione e formazione dei soggetti interessati.



La strada per l'emancipazione a livello europeo dalle varie forme di discriminazione risulta ancora lunga e non agevole, come dimostrato dalle difficoltà in cui versa l'iter della [proposta di direttiva orizzontale anti-discriminazioni](#) intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2008.

Alla luce di queste considerazioni si propone di valutare:

- a) se si ritenga prevedibile ricorrere a misure sanzionatorie ovvero, in alternativa, a misure incentivanti e altri interventi quali la formazione e l'educazione per conseguire concreti risultati sul terreno del superamento delle discriminazioni;
- b) se le iniziative e le strategie sino ad ora poste in essere dall'Unione europea siano adeguate e sufficienti a sradicare i più odiosi fenomeni di discriminazione, ferma restando l'esigenza di garantire la rapida approvazione ed entrata in vigore delle più recenti proposte della Commissione europea;
- c) quali siano le migliori pratiche riscontrabili all'interno dell'Unione europea in materia di contrasto alle discriminazioni e in che misura esse possano essere assunte a riferimento nell'ambito dell'Unione europea.